



PROVINCIA DI BRESCIA

**AVVISO PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME PER L'ABILITAZIONE
DI INSEGNANTE DI AUTOSCUOLA**

SESSIONE N. 1 ANNO 2023

IL DIRIGENTE DEL SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Visti:

- l'art. 123 (Autoscuole) del d.lgs. n. 285/1992 “Nuovo codice della strada”;
- l'art. 105, comma 3, lett. c) del d.lgs. n. 112/1998;
- l'Accordo Stato-Regioni-Enti locali di cui al provvedimento 14 febbraio 2002 della Conferenza Unificata;
- il decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 26/01/2011, n. 17 “Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola”, come modificato dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 10 gennaio 2014, n. 30, “Regolamento recante modifiche alla disciplina dell'attività delle autoscuole e dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti e di istruttori di autoscuole”;
- il Regolamento per la nomina della Commissione provinciale e per l'ammissione dei candidati all'esame per il conseguimento dell'idoneità degli insegnanti e istruttori di autoscuole, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 40 del 19 ottobre 2015, come modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 33 del 28/09/2017;

RENDE NOTO

che è indetta la **sessione di esame per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante di autoscuola e per l'estensione dell'abilitazione a insegnante di teoria**

per i giorni:

21 SETTEMBRE 2023 dalle ore 9.00 alle ore 10.00 PRIMA PROVA QUIZ

21 SETTEMBRE 2023 dalle 11.00 alle ore 13.00 SECONDA PROVA TEMI
sede degli esami: **VIA MILANO N° 13 - BRESCIA**

5 OTTOBRE 2023 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 TERZA E QUARTA PROVA
sede degli esami: **VIA MILANO N° 13 - BRESCIA**

La domanda di ammissione e lo svolgimento dell'esame sono disciplinati secondo quanto di seguito esposto.

1. Presentazione della domanda di ammissione.

Per presentare la domanda di ammissione all'esame il candidato **deve essere residente nella provincia di Brescia** e possedere i seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che abbiano regolarizzato la propria posizione ai fini del soggiorno nel territorio dello Stato ai sensi del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modifiche;
- età non inferiore a diciotto anni;
- diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni. Il cittadino straniero deve presentare copia autentica del titolo di studio estero e copia autentica del titolo di studio estero tradotto ufficialmente e legalizzato (o con apposta la Postilla dell'Aia in caso di Stato dell'UE che ha firmato la Convenzione dell'Aia del 1961), con allegata Dichiarazione di valore in loco rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per il territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo stesso. Si è esentati dall'obbligo della legalizzazione del documento di studio o della Postilla dell'Aia solo se l'istituzione che ha rilasciato il titolo appartiene a uno degli Stati che hanno firmato la convenzione di Bruxelles del 1987 o se trattasi di istituzione tedesca. (Per copia autentica si intende fotocopia del documento originale accompagnata da un'autocertificazione ai sensi dell'art. 46, lettera l), m), n) del d.P.R. 445/2000). Si rappresenta che la valutazione della corrispondenza del titolo di studio a quello richiesto come requisito è subordinata alla acquisizione di parere favorevole del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), in applicazione dell'art. 12 legge 29/2006 e che il rilascio dell'attestato è condizionato a tale parere.
- non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- patente di guida della categoria B normale o speciale;
- attestato di frequenza al corso di formazione iniziale per insegnante rilasciato da soggetto accreditato o autorizzato in attuazione del D.M. n. 17/2011.

La domanda va presentata alla Provincia di Brescia - Settore Pianificazione Territoriale - Ufficio Trasporti, via Milano n.13 - 25126 Brescia, con una delle seguenti modalità:

- a mezzo posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi, entro il termine di presentazione indicato al punto 4, all'indirizzo trasportoprivato@pec.provincia.bs.it
- a mezzo servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, scrivendo sulla busta: "Domanda di ammissione all'esame per insegnante di scuola guida". Ai fini dell'avvenuta presentazione della domanda farà fede la data di spedizione postale laddove rispettosa dei termini iniziale e finale di presentazione fissati al successivo punto 4, e la domanda stessa sia pervenuta alla Provincia entro 2 giorni dalla scadenza del termine finale. L'indirizzo a cui inviare la raccomandata è il seguente: Palazzo Broletto - Piazza Paolo VI, 29 - 25121 Brescia.

Non saranno accettate le domande presentate oltre il termine indicato al punto n. 4.

2. Contenuti della domanda.

La domanda deve essere compilata in originale, previo assolvimento dell'imposta di bollo (in caso di PEC allegare il modello "annullamento marca da Bollo"), secondo lo schema allegato al presente avviso. Essa

deve contenere tutte le dichiarazioni sostitutive ed essere corredata da tutti i documenti sotto indicati, oltre che essere sottoscritta (con firma autografa o, in caso di PEC, anche con eventuale firma digitale) ed accompagnata dalla copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.

È fatto obbligo ai candidati di dichiarare nella domanda, sotto la loro personale responsabilità:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, codice fiscale; il cittadino extracomunitario deve dichiarare di essere in regola con le norme sull'immigrazione e indicare gli estremi del provvedimento autorizzativo posseduto;

b) di possedere, alla data di presentazione della domanda, i requisiti richiesti dalla normativa vigente (artt. 1 e 2 D.M. 17/2011; art. 5, co. 1, Regolamento provinciale) per essere ammessi all'esame per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante di teoria, e precisamente:

- età non inferiore a diciotto anni;
- diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni. Il cittadino straniero deve presentare copia autentica del titolo di studio estero e copia autentica del titolo di studio estero tradotto ufficialmente e legalizzato (o con apposta la Postilla dell'Aia in caso di Stato dell'UE che ha firmato la Convenzione dell'Aia del 1961), con allegata Dichiarazione di valore in loco rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per il territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo stesso. Si è esentati dall'obbligo della legalizzazione del documento di studio o della Postilla dell'Aia solo se l'istituzione che ha rilasciato il titolo appartiene a uno degli Stati che hanno firmato la convenzione di Bruxelles del 1987 o se tratta di istituzione tedesca. (Per copia autentica si intende fotocopia del documento originale accompagnata da un'autocertificazione ai sensi dell'art. 46, lettera l), m), n) del d.P.R. 445/2000). Si rappresenta che la valutazione della corrispondenza del titolo di studio a quello richiesto come requisito è subordinata alla acquisizione di parere favorevole del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), in applicazione dell'art. 12 legge 29/2006 e che il rilascio dell'attestato è condizionato a tale parere.
- non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- patente di guida della categoria B normale o speciale;
- attestato di frequenza al corso di formazione iniziale per insegnante rilasciato da soggetto accreditato o autorizzato in attuazione del D.M. n. 17/2011.

Alla domanda devono essere allegati:

- fotocopia fronte/retro non autenticata di documento di identità in corso di validità;
- fotocopia della patente di guida in corso di validità;
- fotocopia fronte/retro del permesso di soggiorno in corso di validità (solo per i cittadini di Stato extra UE);
- fotocopia diploma di istruzione di secondo grado (corso di studi di almeno cinque anni) o suo certificato sostitutivo;
- *per i cittadini stranieri*: copia autentica del titolo di studio estero e copia autentica del titolo di studio estero tradotto ufficialmente e legalizzato (o con apposta la Postilla dell'Aia in caso di Stato dell'UE che ha firmato la Convenzione dell'Aia del 1961), con allegata Dichiarazione di

valore in loco rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per il territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo stesso.

- fotocopia attestato di istruttore di guida (in caso di estensione dell'abilitazione);
- fotocopia attestato di frequenza al corso di formazione iniziale;
- attestazione del versamento di euro 100 effettuato con bollettino sul CCP 40867210 intestato a Provincia di Brescia – Servizio Tesoreria, causale: Ammissione esame per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante di autoscuola.

3. Oneri istruttori.

Ai fini dell'eventuale ammissione all'esame è necessario provvedere al versamento di euro 100 per diritti di segreteria, da effettuarsi con bollettino sul C.C.P. 40867210 intestato a Provincia di Brescia – Servizio Tesoreria, causale: Ammissione esame per il conseguimento dell'idoneità di insegnante di autoscuola.

In nessun caso la somma versata per la partecipazione verrà restituita.

4. Termine di presentazione della domanda.

Le domande potranno essere presentate dal giorno **27 luglio 2023 al giorno 24 agosto 2023.**

5. Ammissione. Saranno ammessi alla sessione d'esame non più di 30 candidati, sulla base dell'ordine cronologico della presentazione delle domande. Eventuali domande di ammissione eccedenti il numero di 30, qualora validamente presentate, saranno ammesse di diritto alla sessione d'esame immediatamente successiva alla presente.

Saranno accettate solo le domande complete delle dichiarazioni, della documentazione richiesta e della ricevuta di pagamento degli oneri di istruttoria e presentate entro il termine indicato al punto 4.

La Segreteria della Commissione, verificato il possesso dei requisiti richiesti, entro 20 giorni dalla data dell'esame pubblicherà sulla pagina web dedicata della Provincia di Brescia (al seguente link: <http://www.provincia.brescia.it/cittadino/trasporto-privato>) l'elenco dei candidati la cui domanda è ammissibile ma eccedente il numero massimo, l'elenco dei candidati ammessi e convocati nonché il giorno, l'ora e il luogo ove si svolgerà la sessione d'esame (si precisa che il giorno potrebbe anche essere diverso da quello indicato nel presente avviso).

In caso di domanda incompleta o fuori termine o di accertata insussistenza di uno o più requisiti, il candidato viene escluso dall'ammissione all'esame, con decisione motivata che viene comunicata all'interessato, entro il suddetto termine di 10 giorni dalla data dell'esame.

In caso di non ammissione all'esame l'Ufficio ne darà comunicazione all'interessato.

6. Programmi e modalità di svolgimento dell'esame di insegnante di teoria.

L'esame per l'abilitazione di insegnante verte sulle materie che costituiscono il programma del corso di formazione iniziale per insegnanti di cui all'allegato 1 del D.M. 26 gennaio 2011, n. 17 e si articola in quattro fasi, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto ministeriale:

- a) il candidato compila due schede d'esame, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie "A" e "B", nel tempo massimo di quaranta minuti. Non è ammesso alla prova sub lettera b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due;
- b) il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo massimo di due ore, tre temi scelti dalla commissione tra gli argomenti del programma d'esame. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra

zero e dieci. È ammesso alla terza fase il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;

- c) il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla commissione. È ammesso alla quarta fase il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
- d) il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

Per sostenere l'esame, i candidati devono presentarsi nel giorno, nell'ora e nel luogo indicati nell'avviso pubblicato on-line muniti di apposito documento di riconoscimento in corso di validità, a pena di non ammissione all'esame.

Per le prove scritte deve essere utilizzata esclusivamente, a pena di nullità, carta recante il timbro dell'Ente e la firma di un membro della commissione esaminatrice.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti comunicare tra loro oralmente o per iscritto o attraverso gesti, ovvero mettersi in contatto con altri attraverso l'uso di apparecchi cellulari o altri mezzi di comunicazione.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento della prova scritta, è passibile di esclusione dall'esame, a giudizio insindacabile della commissione.

La commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due membri o un membro ed il Segretario, devono trovarsi sempre nella sala degli esami.

Il candidato, prima di iniziare la prima prova scritta (PROVA QUIZ) scrive sulla scheda-quiz il proprio nome e cognome e la data di nascita; alla fine del lavoro consegnerà la scheda al Presidente o a un membro della Commissione.

Per la seconda prova scritta, al candidato viene consegnata una busta grande e una busta piccola riportanti la data della prova e il timbro dell'Ente. Il candidato dopo aver svolto la prova mette il foglio o i fogli nella busta grande; quindi scrive in un cartoncino da inserire nella busta piccola il proprio nome e cognome e data di nascita e, dopo averla chiusa, inserisce la stessa nella busta grande, la chiude e la consegna al Presidente della Commissione, o a chi ne fa le veci, che appone trasversalmente sulla stessa, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta, la propria firma.

I plichi contenenti i lavori svolti dai candidati e tutta la documentazione relativa al concorso sono custoditi a cura del Segretario della Commissione.

L'elenco dei candidati ammessi alle prove orali è pubblicato on line nella sezione NOTIZIE del sito internet della Provincia (al seguente link <http://www.provincia.brescia.it/cittadino/trasporto-privato>).

7. Estensioni delle abilitazioni. L'istruttore di guida che intende conseguire l'abilitazione di insegnante di teoria sostiene l'esame per l'estensione dell'abilitazione, svolto secondo le modalità di cui agli articoli che precedono, ad esclusione della prima prova inerente alla compilazione delle schede-quiz.

8. Attestato di abilitazione. Ai candidati che hanno superato l'esame la Provincia rilascia l'attestato che comprova la conseguita abilitazione.

Tale attestato viene rilasciato d'ufficio previo assolvimento dell'imposta di bollo da parte dell'interessato.

9. Disposizioni finali. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente bando si rinvia al Regolamento provinciale sopra citato nonché alle norme di leggi e regolamenti vigenti, anche se successivi a quelli sopra citati, in quanto applicabili.

Per eventuali informazioni: Ufficio Trasporti – Segretario della commissione Sig.a Milena Strambini, Tel. 030/3748030 - mail: mstrambini@provincia.brescia.it

Responsabile del procedimento Ing. Tiziano Andriulli t. 030/3749579.

Allegati:

- 1) Modello Domanda di ammissione all'esame
- 2) Informativa privacy
- 3) Annullamento marca da bollo

Brescia, 25/07/2023

IL DIRIGENTE

dr. Riccardo M. Davini